

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 03/11/2025

FATTO

L'8 novembre 2012 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nel maggio 2020, in corrispondenza della rata n. 90. Con ricorso del 18.7.2025, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* del t.u.b. per un importo complessivo di 591,36 euro, oltre a interessi, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni per l'intermediario, delle provvigioni all'intermediario del credito, del premio assicurazione vita e delle spese per l'incasso delle quote; chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, e quindi non dovute, e il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza professionale, che quantifica in 200,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce la natura *up-front* delle provvigioni all'intermediario del credito, remunerative dell'attività di intermediazione conclusasi con la stipula del contratto; eccepisce di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo le provvigioni all'intermediario del credito secondo il criterio della curva degli interessi, le commissioni della mandataria di gestione del finanziamento, le spese di incasso quote di natura recurring e gli importi dei premi assicurativi non goduti secondo il criterio previsto dalle condizioni generali, regolarmente consegnate al ricorrente. Eccepisce inoltre di aver restituito gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e contesta la fondatezza della richiesta di rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. Eccepisce infine l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale e di aver rimborsato tutte le quote dovute. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Il Collegio rileva anzitutto che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

4. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Senonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

5. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano dovuti, in relazione all'estinzione del finanziamento *de quo*, gli importi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo, che tiene conto dei rimborsi già effettuati e dell'orientamento consolidato fra i Collegi dell'Arbitro in tema di rimborso della quota non goduta del premio assicurativo per cui, quando conosciuto *ex ante* dal cliente – come nel caso di specie – si applica il criterio contrattuale.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	90
rate residue		30

TAN	▶	5.90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	25.00%
- in proporzione alla quota interessi	7.36%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	interessi (recurring)	€ 2,538.43	€ 634.61	€ 186.70		€ 187.37	€ 447.24
	comm. mandataria b) (recurring)	€ 536.64	€ 134.16	€ 39.47		€ 134.34	-€ 0.18
	prov. intermediario (recurring)	€ 897.84	€ 224.46	€ 66.04		€ 224.64	-€ 0.18
	spese incasso quote (recurring)	€ 649.20	€ 162.30	€ 47.75		€ 162.30	€ 0.00
	premio assicurativo h) (recurring)	€ 577.92	€ 144.48	€ 42.51	€ 139.82	€ 139.82	€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 447
						interessi legali	1

7. La domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza non merita invece accoglimento, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

8. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 447,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI